AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 AMANTEA

(COMUNI DI AMANTEA,AIELLO CALABRO,BELMONTE CALABRO,CLETO, FIUMEFREDDO BRUZIO, LAGO, LONGOBARDI, SAN PIETRO IN AMANTEA, SERRA D'AIELLO)
Sede Legale Amantea Via Carlo Alberto dalla Chiesa CAP 87032 - Tel.0982/ 4291
Sede Operativa San Pietro in Amantea 87030 L.go Santa Maria delle Grazie
Sito web istituzionale: https://www.distrettosocialeamantea3.it/
pec: udp.ats3amantea@asmepec.it e-mail: udp.ats3amantea@gmail.com

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE

DETERMINAZIONE N. 3 del 19-01-2022

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEI SEGUENTI ATTI:
A. DETERMINA N. 27 DEL 12.3.2019, N. REG. GEN. 432; N. ALBO 314 DEL 9.5.2019 AVENTE OGGETTO: "PROGETTO "HOME CARE PREMIUM". LIQUIDAZIONE PER ATTIVITÀ GESTIONALE COMPONENTI SPORTELLO SOCIALE 3° TRIMESTRE 2018 – MESI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018"
B. DETERMINA N. 33 DEL 30.4.2019, N. REG. GEN. 674; N. ALBO 471 DEL 15.7.2019 AVENTE OGGETTO: "PROGETTO "HOME CARE PREMIUM". LIQUIDAZIONE PER ATTIVITÀ GESTIONALE COMPONENTI SPORTELLO SOCIALE 4° TRIMESTRE 2018 – MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018".

L'anno duemila ventidue, il giorno diciannove del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DELL'U.D.P.D.

Dr. Fedele Vena

nominato con provvedimento del Sindaco del Comune Capofila del Distretto Sociale di Amantea n.9971 del 27.7.2018 e comprendente i Comuni di *Amantea, Aiello Calabro, Belmonte Calabro, Cleto, Lago Fiumefreddo Bruzio, Lago, Longobardi, San Pietro in A., Serra d'Aiello,*

ha assunto la

DETERMINAZIONE

che segue:

Dato preliminarmente atto di quanto segue:

- all'assunzione del provvedimento che segue non ostano conflitti di interesse neanche potenziali, né situazioni di incompatibilità comunque configurabili;
- la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Premesso che il comune di Amantea in qualità di capofila del Distretto sociale

Amantea 3 (ATS), ha aderito, con formali atti, al bando pubblico INPS del 28-02-2017 e giuste prescrizioni della Richiesta di manifestazione di interesse all'adesione di pari data, progetto Home Care Premium, che propone interventi innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare rivolta a persone non autosufficienti e prevede il coinvolgimento diretto e sinergico della famiglia del beneficiario, dell'Amministrazione pubblica, con preferenza gli Ambiti Territoriali Sociali, dell'INPS stesso e delle risorse sociali del territorio.

Che in particolare:

- ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l'INPS ha assunto, tra i propri scopi istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro famigliari.
- tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza, l'istituto previdenziale ha scelto di destinare parte delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, al sostegno della non autosufficienza.
- Nel 2010, è nato, pertanto, il Programma Home Care Premium, che consente l'erogazione di una prestazione finalizzata a garantire la cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.
- l'Home Care Premium prevede una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che vogliano prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nei propri territori.
- Il programma si è concretizzato nell'erogazione, da parte dell'Istituto, di contributi economici mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d'età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare.
- l'Istituto ha voluto altresì assicurare servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative, chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti territoriali (ATS) - ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come differentemente denominato o identificato dalla normativa regionale in materia –, ovvero, in caso di inerzia degli Ambiti, Enti pubblici che abbiano competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona e che vorranno convenzionarsi.

Che in tale contesto legislativo ed esponenziale si colloca la collaborazione tra INPS ed Ambiti territoriali, a cui l'istituto previdenziale assegna compiti e finalità ben delineati;

Che i rapporti tra INPS, soggetto preminente in quanto titolare del progetto ed erogatore delle somme e Ambiti (o altri soggetti) definiti partner, sono (stati) regolati da un atto di natura pattizia denominato "Accordo", ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 e ss.mm. e ii.;

Che l'Ambito Territoriale di Amantea ha sottoscritto l'accordo (allegato **"A"**);

Rilevato che il Comune di Amantea ha gestito l'Home Care Premium (d'ora innanzi HCP) attraverso la nomina di un Responsabile (funzionario del Comune di Amantea) a cui il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile HCP (allegati "**B" e "C"**), precisando tuttavia, che dagli stessi atti di nomina, non emerge nessun riferimento a forme di collaborazione, concertazione ovvero intesa con i Sindaci componenti l'Ambito Sociale del distretto, senza cioè tenere conto, per come avrebbe dovuto, nel disporre la nomina di responsabile dell'HCP, che l'accordo era (è stato) tra ambito e INPS e non tra comune di Amantea e INPS, come gli atti gestionali assunti sin dal primo progetto HCP 2014, fanno desumere;

Considerato tutto quanto segue:

- l'accordo tra INPS e Ambito prevede minuziosamente i rispettivi obblighi

e doveri delle parti, il cui rispetto era di stretta competenza del funzionario responsabile

- ai fini di ciò che ci occupa importanti sono gli articoli 6 e 7 dell'accordo. Il primo prevede le somme che l'Istituto Previdenziale eroga all'Ambito e la causa; il secondo rubricato per l'appunto, **"Obblighi dell'ente convenzionato"** (recte: Ambito Territoriale), contiene ciò che l'INPS chiede al soggetto collaboratore.
- In particolare la norma prevede quanto segue

1**. L'Ente partner **assicura:

a. *l'attivazione, durante l'intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono dedicato, per 4 ore giornaliere e per cinque giorni a settimana, alternando la collocazione nella mattina e nel pomeriggio, per rendere informazioni e consulenza in ordine alle tematiche e problematiche afferenti la condizione di non autosufficienza. Il servizio telefonico, facendosi anche parte attiva, dovrà informare inoltre e in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione medesima;*

b. *la valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario;*

c. *l'erogazione delie prestazioni integrative di cui al presente Accordo;*

d. *la rendicontazione delle attività rese.*

***2.** L'Ente partner informerà ii responsabile del programma, tramite comunicazione e-mail all'indirizzo reso nella domanda di partecipazione al concorso, del nominative dell'operatore sociale (case manager), iscritto all'Albo, che si occuperà della valutazione del bisogno socio assistenziale, definendo ii Piano Assistenziale Individuale (PAI).*

***3.** L'operatore sociale procederà alla valutazione della situazione dello stato di bisogno e all'assegnazione dei servizi convocando i vincitori del Bando HCP 2017 in rigoroso ordine di graduatoria . L'assegnazione dei servizi avverrà nei limiti del budget di cui all'art. 6, comma 5, in relazione alla fascia ISEE di appartenenza del beneficiario.*

***4.** La valutazione dello stato di bisogno e la definizione del Piano Assistenziale Individuale di tutti i vincitori in carico all'Ente partner dovrà essere effettuata dall'operatore sociale entro ii **15 Giugno 2017,** salvo motivati casi di impossibilita del beneficiario di sottoporsi alla valutazione stessa. Nelle assegnazioni successive per scorrimento della graduatoria dei vincitori del concorso, l'Ente partner ha a disposizione 30 giorni dall'assegnazione stessa per procedere gli adempimenti di cui al presente comma. Il mancato rispetto dei termini indicati comporta l'applicazione di una penale pari a € 20,00 pro capite per ogni mese di ritardo. La penale sarà trattenuta dagli oneri gestionali.*

***5.** A precisazione di quanto previsto all'art. 3, comma 5, dell'Avviso "Richiesta di manifestazione di interesse all'adesione al Progetto HCP 2017" pubblicato sul sito istituzionale ii 28 febbraio 2017, nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la visita nei termini di cui al comma precedente per cause non motivate e imputabili al beneficiario, non si procederà all'applicazione della penale e il beneficiario decadrà dal diritto di ammissione alle prestazioni integrative.*

Che la manifestazione di interesse, all'art. 8, rubricato **"Valutazione del fabbisogno"** precisa, sintetizzando ulteriormente, quanto segue: *"L'ATS o l'Ente pubblico convenzionato **assicura**:*

a) l'attivazione, durante l'intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono dedicato, per 4 ore antimeridiane per cinque giorni a settimana, settimana, alternando la collocazione nella mattina e nel pomeriggio, per rendere informazioni e consulenza familiare, in ordine alle tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza propria e dei famigliari. Il servizio telefonico, facendosi anche parte attiva, dovrà informare inoltre in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza.
b) la valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario;
c) l'erogazione delle prestazioni integrative presenti in convenzione.
d) la rendicontazione delle attività rese.
Che a fronte delle attività richieste l'Inps eroga agli ambiti (chiamati enti partner) le somme di cui all'art. 6, tra cui € 200,00 per ogni utente per cui è avvenuta *"la prima valutazione dello stato di bisogno"*, oltre € *70,00* quale contributo gestionale calcolato quale importo massimo mensile per utente;
Che da un esame delle norme pattizia riportate, emerge con chiarezza che le somme per la gestione del progetto sono ben delineate e precise, nel senso che il Comune Capofila dell'ambito deve, in senso stretto, solo assicurare la messa a disposizione di quanto previsto alla lettera a), un numero di telefono con un addetto, per 4 ore giornaliere, alternando tra mattino e pomeriggio, di un operatore specializzato, o quantomeno formato visto che deve "…*rendere informazioni e consulenza familiare, in ordine alle tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza propria e dei famigliari e ….dovrà informare inoltre in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza",* informazioni queste che non tutti possono fornire, atteso che si entra in materie per le quali è necessaria specifica professionalità, individuabile nella figura dell'assistente sociale o similare;
Che al comune capo ambito spetta anche la funzione di cui alla lettera d), rendicontazione, mentre le attività di cui alle lett. b) spettano alle assistenti sociali assunte allo scopo, le quali oltre alla valutazione iniziale si dovevano, e si sono fatte carico, delle attività previste da questa lettera b) e che a ben guardare, costituisce l'attività prevalente e più qualificante delle quattro previste; le attività di cui alla lettera c) sono di pertinenza dei soggetti assistiti sulla base delle attività svolte dalle assistenti sociali (valutazione e proposta di assegnazione), cui avrebbe dovuto corrispondere la corretta collaborazione contabile del comune capofila di cui l'INPS, ha avuto assicurazione da parte dell'ente partner;
Che da un esame degli atti gestionali posti in essere dai responsabili che si sono susseguiti nel tempo, è risultato che le norme pattizie sono state disattese, anzi stravolte, nel senso che l'importo di € 70,00 mensili, assegnato per assicurare tutte le attività gestionali di cui all'art. 6 sono state attribuite interamente a quattro dipendenti del Comune Amantea, ai quali in modo del tutto arbitrario e fuori da ogni norma (e logica), sono state liquidate e pagate, somme per un totale di complessivi € 178.731,00 per i seguenti trimestri: III° e IV° 2017 e I° e II° 2018, compreso anticipo (del quale, leggendo l'atto di liquidazione, non si capisce il perché, e in base a quale presupposto, devono essere anticipate a dipendenti pubblici, somme per prestazioni ancora non rese o che si stanno rendendo, peraltro manco autorizzate);
Che nel frattempo, venivano emesse le determina di cui in oggetto attinenti a liquidazione spese sportello sociale trimestri III° e IV 2018, in particolare la n. 27 del 12.3.2019 (III°) che liquida, sempre ai quattro, l'importo di € 32.025,00 (allegato **"D"**) e la n. n. 33 del 30.4.2019 che liquida ai quattro, l'importo di € 37.800,00 (allegato **"E"**);
Che i trimestri III° e IV° non sono stati portati a esecuzione con l'emissione dei

relativi mandati di pagamento come avvenuto per i quattro trimestri precedenti, anche per i fatti che qui di seguito si illustrano;

- a seguito di incontro avvenuto presso la sede INPS di Catanzaro e, si ritiene, di una nota a firma di otto sindaci su nove (assente solo quello di Amantea), mandata per conoscenza alle sedi INPS provinciale e regionale, l'INPS Regionale, in data 29.8.2019, fa pervenire al Sindaco di Amantea, nella qualità di legale rappresentante dell'ATS n. 3 Amantea nota (allegato **"F"**) i cui punti salienti sono i seguenti:

a. *"si è avuto modo di rilevare il rimborso non dovuto di spese gestionali e di spese per prestazioni integrative effettuate in netto contrasto con le linee guida INPS…nel caso delle spese gestionali si tratta di importi non giustificabili nella misura e dovuti parzialmente solo se corredati da idonea documentazione comprovante l'attività svolta, così come previsto dall'art. 6 comma 2 dell'accordo HCP 2017 e nel limite del contributo gestionale massimo liquidabile….nelle liquidazioni (del dirigente HCP di Amantea ndr) presenti agli atti, si attesta pertanto, per i quattro trimestri oggetto di controllo che il servizio telefonico per informazioni, consulenza e assistenza sul progetto HCP 2017, previsto per un massimo di 4 ore giornaliere e per 5 giorni alla settimana, alternati nella mattina e nel pomeriggio, a cui sarebbe dovuto corrispondere – in modo congruo -, un importo mensile complessivo di € 1,726,40, dato dal costo orario di un operatore telefonico, retribuito secondo norme contrattuali vigenti con € 21,58 X n. 80 ore mensili, abbia invece comportato i costi gestionali complessivi pari ad € 178,731,00, rendicontati a titolo di sola prestazione telefonica resa, peraltro, dai quattro, dipendenti fuori dall'orario di servizio, inoltre nella determinazione n. 314 del 9 maggio 2019 (la n. 27 del 12.3.2019 ndr)….rispetto alle anzidette attività, oltre lo sportello vi sarebbero in aggiunta, come attività remunerabili, nei confronti dei quattro dipendenti, anche gli obblighi dell'ente partner, di cui all'art. 7 della convenzione, in particolare: la lettera b) ovvero la valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario, somme rimborsate separatamente dalle spese gestionali e integrative, nella misura di una tantum data dal numero dei beneficiari; la lettera c) quale obbligo di assicurare l'erogazione delle prestazioni integrative previste nell'accordo, di cui risulta incomprensibile la quantificazione; infine punto d), la rendicontazione delle attività rese, quest'ultima attività remunerabile per il numero di ore impiegate correlato al numero di utenti in carico al bacino dell'ambito, per un massimo di 30 ore mensili, secondo il costo orario di un operatore amministrativo pari a € 21,97 h"*

b. *"per le motivazioni sopra rappresentate, si comunica che questo Istituto previdenziale provvederà a recuperare sulle spese debitamente accertate e documentate, a decorrere dalle prossime rendicontazioni, del progetto HCP017 ovvero dal 3° trimestre 2018, l'importo delle spese gestionali non dovute da calcolarsi al momento del soddisfo"*

c. *"…considerato che tutta la documentazione originale è agli atti di codesta amministrazione (Comune di Amantea ndr), sarà cura del legale rappresentante del comune capofila dell'ATS 3 Amantea, valutare se vi*

siano i presupposti per interessare l'autorità giudiziaria riguardo l'accertamento di eventuali profili di responsabilità amministrativo – contabile penale"

Che con questa decisione l'INPS non solo non ha più erogato somme per spese gestionali per i trimestri cui fa riferimento il presente atto (III° e IV° trimestre 2018), ma dalle somme dei medesimi trimestri III° e IV° del 2018 ha trattenuto per intero le somme che l'istituto ha (aveva già) erogato nei quadrimestri precedenti (III° e IV° 2017 e I° e II° 2018) per spese gestionali e cioè 178.731,00 euro;

Che l'INPS, ha già trattenuto non solo le somme per spese gestionali, ma anche quelle per gli ausili, per cui, allo stato l'Ambito potrebbe essere esposto alle azioni da parte dei creditori non soddisfatti, per le dette trattenute, che ammontano complessivamente ad **€ 241.831,00;**

Che, il sottoscritto responsabile dell'Ufficio di Piano, alla luce della nota INPS, provvedeva a compiere una ricognizione degli atti HCP, all'esito della quale, provvedeva a emanare la nota prot. 262/Provv. /UDC/ del 25.10.2019 (allegato **"G"**) i cui punti salienti sono i seguenti

- *Ai fini di cui sopra (= eventuale esercizio dei poteri di autotutela) lo scrivente ha potuto rilevare che le det5+5612§ 0.0.e7890'ermine con cui sono state liquidate le spese gestionali allo sportello sociale, al netto dei rilievi fatti dall'INPS, giusti o sbagliati che siano, non contengono, come presupposto di legalità, atti autorizzativi da cui sia possibile, quanto meno, rilevare e valutare la motivazione (intesa come iter logico seguito dal soggetto che adotta l'atto), le ore da dedicare allo sportello con allocazione tra mattina e pomeriggio (art. 7, co. 1 lett. a) dell'accordo), queste ultime oltre il normale orario di lavoro (per 5 giorni e non sei), istituto giuridico applicato alle prestazioni liquidate, il titolo di professionalità posseduto, visto che le informazioni e la consulenza dello sportello sociale riguardavano non informazioni generiche ma "tematiche e problematiche afferenti la condizione di non autosufficienza", con il relativo parere contabile e assunzione dell'impegno di spesa, reso poi, sugli atti di liquidazione.*
- *nemmeno gli atti di liquidazione hanno colmato le, or ora, viste lacune. Infatti, leggendo le determine di liquidazione, appare risibile il riferimento alla composizione dello sportello (se fossero stati 10 avrebbero chiesto all'INPS di raddoppiare i 70 euro?). Ed è da ritenere fuori luogo il riferimento all'art. 6, co. 3 dell'accordo che assegna, **per tutte le spese (e attività) gestionali**, un contributo unico massimo, pari ad € 70,00 mese a utente/beneficiario.*
- *…….utilizzare questo comma come autorizzatorio (e 0), a liquidare tutta la somma assegnata, (solo) al personale dello sportello sociale, previsto dal successivo art. 7, per le attività di cui al comma 1 lett. a) e, entro precisi limiti, anche lett. d), che fa riferimento alla rendicontazione delle attività, per le quali l'INPS riconosce ben 30 ore per ogni rendiconto, senza peraltro criteri regolativi, che nella Pubblica Amministrazione sono precetto vincolante, per erogare qualsivoglia beneficio al personale dipendente, oltre lo stipendio, in un sistema dove vige il principio della onnicomprensività, costituisce una libera (per non dire arbitraria) interpretazione che non trova nessun riscontro né fattuale, né normativo, né pattizio.*
- *Né a diversa conclusione porta il richiamo ai raggiunti obiettivi "prefissati*

nell'accordo sottoscritto con l'INPS". Anzitutto l'accordo sottoscritto parla di gestione delle prestazioni integrative da parte del soggetto partner dell'INPS e non di obiettivi specifici prefissati a favore di chicchessia. Inoltre gli obiettivi (assegnabili solo ai dirigenti o responsabili di servizio), devono essere preventivamente e specificamente determinati, fatti oggetto di pesatura e assegnati, coagulati in un formale atto e successivamente essere fatti oggetto di valutazione. Nulla di tutto questo è dato riscontrare negli atti di liquidazione.

- E concludeva*: ",,,anche per le spese gestionali, una eventuale credibile contestazione all'INPS, non può prescindere da un minuzioso esame della documentazione esistente per verificare il limite di non esattezza dei suoi assunti Verifica che avrebbe dovuto costituire onere primo e immediato di chi ha operato le liquidazioni. Perché, come già detto, l'INPS può anche recedere dalla sue decisioni (sempre entro il limite dalla stessa fissato e riconoscibile - € 1.726,40 mese complessivi - , giammai per gli importi non riconoscibili e già liquidati), ma spetta a chi ha gestito provare che sbaglia, con inoppugnabili prove normative e documentali, se esistenti, e non generiche asserzioni ed affermazioni apodittiche, per come finora avvenuto* (cfr. nota di risposta del responsabile del servizio alla nota degli otto sindaci);

Che nessun riscontro veniva dato alla nota dello scrivente, da parte di nessuno dei soggetti interessati (a cui è stata inviata);

Che in merito al principio di onnicomprensività del trattamento economico occorre ulteriormente precisare che le (poche) deroghe devono trovare giustificazione in una fonte normativa primaria o contrattuale, senza la quale l'illegittimità delle erogazioni è in ***"re ipsa"*** e non pare che l'accordo tra INPS ed Ambito, deroghi ai principi di legge), salvo che per le due ore pomeridiane su 5 giorni (dunque max 10 ore a settimana) dello sportello sociale da retribuire (avrebbero dovuto essere retribuite) con l'istituto del lavoro straordinario da autorizzare preventivamente e retribuito come da CCNL, comparto AA.LL. e per le due da svolgere in mattinata, da rimborsare al Comune di appartenenza;

Che, in ogni caso, neanche una eventuale (ma inesistente nelle fattispecie in esame) deroga al principio di onnicomprensività potrebbe giustificare il livello di retribuzione pari a quello che emerge dalle determine di liquidazione cui si sta facendo riferimento e questo sin dalla gestione dell'HCP 2014 dove le liquidazioni bimestrali viaggiavano sugli stessi ingiustificabili, arbitrari presupposti e importi;

Che è sulla base delle considerazioni e motivazioni che precedono che lo scrivente con note prot. Prot. n.452/453/454/455/456 /UDP/Provv. /del 28.10.2021, indirizzate al responsabile dell'HCP e ai soggetti percettori (allegato **"H"**) ha inviato comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi degli articoli 7,8 e 10 della L. 241/1990 (testo vigente), finalizzato all'annullamento degli atti specificati in oggetto per violazione di legge, contrattuali e pattizie;

Che, in particolare, lo scrivente evidenziava, a valere anche come ulteriore precisazione motivazionale rispetto agli atti posti in essere dall'INPS, dallo scrivente e da quanto scritto dai Sindaci (allegato **"I"**), ancorché non con valore gestionale, ma di impulso e conoscenza, quanto segue:

- *Si comunica e notifica a ogni effetto e conseguenza che è avviato procedimento di annullamento degli atti specificati in oggetto, per violazione di legge, contrattuali e norme pattizie regolanti i rapporti tra INPS e Ambito Territoriale Sociale AMANTEA 3, ed in quanto le erogazioni non solo sono prive di autorizzazioni/motivazione, quanto perché le stesse non trovano giustificazione in norme di legge, regolamento, contrattuali, ovvero pattizie*.

- *Lo scrivente **assegna 10 giorni**, decorrenti dalla data di conoscenza del presente atto, per interloquire nel procedimento mediante esibizione di atti, memorie scritti e documenti, con la seguente inderogabile precisazione e limitazione: la partecipazione al procedimento deve riguardare esclusivamente la parte legittimamente erogabile, prevista dall'art. 7 comma 1 lett. **a)** e **d) dell'accordo** INPS - Ambito**.** Più precisamente (lett. a) a 4 ore settimanali per 5 giorni da rendere, alternativamente, tra mattino e pomeriggio e riguardare attività rientranti nelle competenze professionali specifiche del o dei soggetti che le hanno rese, sulla base di formali atti posti in essere dal dirigente responsabile del progetto, dovendo essere le "informazioni" e la "consulenza" da fornire all'utenza, non generica, bensì riguardare "tematiche e problematiche afferenti la condizione di non autosufficienza" . Oltre a 30 ore per le attività di rendicontazione (lett. d). Detta limitazione in quanto, per le somme e le ore eccedenti i predetti limiti pattizi, l'illegittimità è da ritenersi "in re ipsa" (e dunque ritenuti "non pertinenti") se non altro perché le stesse sarebbero prive di copertura finanziaria e dunque non imputabili, in nessun caso, all'ente pubblico comune di Amantea, quale comune capofila dell'ATS 3.*
- *Pertanto gli interessati, ove lo ritenessero, possono azionare i loro presunti diritti, nei confronti del funzionario responsabile che ha autorizzato, e dunque consentito, le prestazioni oltre ogni limite di legge e pattizio, atteso che il rapporto obbligatorio intercorre tra chi ha reso l'eventuale prestazione oltre i limiti legislativi e le prescrizioni pattizie ed il dirigente responsabile che l'ha consentite.*
- *Lo scrivente pertanto, non prenderà in considerazione atti, deduzioni scritti e quanto altro che abbiano ad oggetto somme eccedenti i limiti predetti che, si ribadiscono essere i seguenti: 4 ore al giorno per 5 giorni settimanali oltre 30 ore per l'elaborazione del rendiconto.*
- *In caso di mancata partecipazione, entro il termine assegnato, il procedimento seguirà come per legge.*

Che nei termini assegnati non sono pervenute istanze di accesso agli atti, né scritti difensivi, né altri atti inerenti all'avviato procedimento;

Considerato ancora, al netto delle motivazioni che emergono da quanto esposto e dagli atti richiamati quanto segue:

- che il funzionario responsabile della gestione HCP ha assunto su di sé tutti i poteri, le prerogative, le responsabilità proprie del dirigente pubblico, comprese quelle di verifica dei presupposti di legge nonché di controllo e verifica degli atti sottoscritti;
- che il controllo sugli atti, è da presumere, non essere avvenuto, nemmeno in fase successiva da parte degli organi preposti (ragioniere, segretario comunale quale organo anticorruzione e di verifica della legittimità degli atti, revisore dei conti, commissione mista dove risulta sedessero componenti in conflitto di interessi non denunciato);
- che ogni attività del pubblico dipendente che vada oltre il suo normale orario di lavoro (e delle sue specifiche competenze) deve essere preceduta da un preciso e diretto atto autorizzatorio del dirigente (non da altri), che anzitutto valuti l'oggettiva fattibilità in ordine a norma applicata, carico di lavoro, competenze e professionalità di ognuno in base a ciò che viene richiesto e ne determini tempi, orari, motivazioni, onere economico, istituto giuridico e/o contrattuale giustificativo;
- che quanto appena evidenziato, in ordine alle responsabilità ed ai controlli, impone di rilevare che anche le somme erogate dall'INPS per la gestione del progetto HCP, sono soldi pubblici, appartenenti al pubblico erario, ed in quanto tali soggette a tutte le stringenti regole e limiti sia di

carattere generale che speciale con particolare riguardo a quelle contabilistiche proprie degli enti locali, alle (corrette e legittime) procedure di spesa ed a quelle del pubblico impiego e non può valere il *"tanto l'INPS eroga"* e questo basti, senza nessun altra cosa chiedersi ed agire con leggerezza, ai limiti della sprovvedutezza;

E considerato infine che, l'INPS è stata chiara nell'affermare che dell'intera somma trattenuta (**€ 241.831,00),** ne deve (dovrebbe) rispondere l'Ambito, verosimilmente, con carico proporzionale sui bilanci dei nove comuni, salvo che non vengano posti in essere atti a tutela dell'integrità dei bilanci e della *"sana e corretta gestione del pubblico danaro";*

Che, pertanto, fini motivazionali e consustanziali di questo atto, una volta accertata la non conformità a norma (anche di natura pattizia, ma vincolante) degli atti in oggetto, sono quelli di:

- **non aggravare** ulteriormente la posizione dei comuni del distretto impedendo ulteriori erogazioni non dovute perché contrarie alle dette norme
- **portare a legittimità** l'azione amministrativa annullando atti posti in essere in violazione delle medesime
- **evitare che** a carico degli Enti costituenti l'ambito, il comune capofila per primo, possano essere avanzate azioni dei soggetti che si presumono lesi dall'adozione del presente atto, in quanto il rapporto obbligatorio e le eventuali obbligazioni, non possono essere azionate se non nei confronti del funzionario responsabile, restando gli enti estranei a questo rapporto;
- **evitare azioni di responsabilità amministrativa/contabile** a carico di chi responsabilità non ha e potrebbe averla ove si assumesse un atteggiamento di inerzia consapevole;

Ritenuto e considerato che:

- in considerazione delle motivazioni, tutte, sopra esposte, gli atti meglio specificati in oggetto siano da ritenere illegittimi e pertanto vadano rimossi dall'ordinamento giuridico mediante esercizio del potere di autotutela;
- la rimozione di atti illegittimi e comunque anche potenzialmente causativi di danno erariale, costituisce un preciso dovere della Pubblica Amministrazione che deve agire nell'ambito dei due principi del buon andamento e di imparzialità e nel caso in specie, il mancato ritiro ne comprometterebbe la loro essenza, mentre l'eventuale loro esecuzione si appaleserebbe come erogazione di somme non dovute e dunque cagionevole di danno erariale a carico di chi avendone il potere non esercita il giusto potere di autotutela;

Accertato che il f*ine di ridurre o recuperare indebite elargizioni di denaro pubblico, fonda, ex se, l'annullamento di un provvedimento viziato (TRGA Trentino, n. 339/2014 e giurisprudenza ivi citata);*

***Dato atto che** quanto liquidato con le citate determine, non ineriscono a voci stipendiali e dunque non hanno carattere retributivo non occasionale;*

Tanto premesso, ritenuto e considerato,

Ritenuta la propria competenza ed accertata le regolarità tecnica di questo atto in base al suo contenuto ed ai presupposti che lo giustificano;

DETERMINA

1. **La premessa,** forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende richiamata ed approvata,
2. **Per le motivazioni che discendono** dalle premesse e da tutti i considerato, **annullare, per come in effetti annulla**, con effetto ex tunc, i seguenti atti di determina adottati dal Responsabile HCP protempore, in

violazione di legge, regolamento, contrattuali, pattizie, evidenziati, dandosi atto che il f*ine di ridurre o recuperare indebite elargizioni di denaro pubblico, fonda e giustifica ex se, l'annullamento di un provvedimento viziato (TRGA Trentino, n. 339/2014 e giurisprudenza ivi citata):*

a. **determina n. 27 del 12.3.2019**, n. reg. gen. 432; n. albo 314 del 9.5.2019 avente oggetto: *"Progetto Home Care Premium". Liquidazione per attività gestionale componenti sportello sociale 3° Trimestre 2018 – Mesi luglio, agosto e settembre 2018"*
b. **determina n. 33 del 30.4.2019**, n. reg. gen. 674; n. albo 471 del 15.7.2019 avente oggetto: *"Progetto Home Care Premium". Liquidazione per attività gestionale componenti sportello sociale 4° Trimestre 2018 – Mesi ottobre, novembre e dicembre 2018".*

3. Di prendere atto ed accertare che gli atti di cui al punto che precede non sono stati portata ad esecuzione;

4. Di prendere atto ed accertare che fini motivazionali e consustanziali di questo provvedimento, una volta accertata la non conformità a norma (anche di natura pattizia, ma vincolante) degli atti in oggetto, sono:

a. **non aggravare** ulteriormente la posizione amministrativo/contabile dei Comuni del distretto impedendo ulteriori erogazioni non dovute perché contrarie alle dette norme;
b. **portare a legittimità** l'azione amministrativa annullando atti posti in essere in violazione delle medesime
c. **evitare che** a carico degli Enti costituenti l'ambito, il comune capofila per primo, possano essere avanzate azioni dei soggetti che si presumono lesi dall'adozione del presente atto, in quanto il rapporto obbligatorio e le eventuali obbligazioni, non possono essere azionate se non nei confronti del funzionario responsabile, restando gli enti estranei a questo rapporto;
d. **evitare azioni di responsabilità** amministrativa/contabile a carico di chi responsabilità non ha e potrebbe averla ove si assumesse un atteggiamento di inerzia consapevole;

5. Di stabilire che:

- i soggetti che presumono lesi i loro diritti da questo atto di annullamento, ove lo ritenessero, possono azionare i loro presunti diritti, nei confronti del funzionario responsabile che ha autorizzato, e dunque consentito, le prestazioni oltre ogni limite di legge e pattizio, atteso che il rapporto obbligatorio, in mancanza dei presupposti di legge, intercorre tra chi ha reso possibile l'eventuale prestazione oltre (o contro) i limiti legislativi e le prescrizioni di legge e pattizie ed il dirigente responsabile che l'ha consentite in modo illegittimo, nonché se ritenuto, nei confronti del comune datore di lavoro (Amantea);
- l'ambito territoriale Amantea 3 (i comuni dell'ambito) non può essere chiamato a rispondere, in nessun caso, di atti posti in essere da funzionari, in violazione di legge e norme contrattuali e pattizie, che, anzi, l'Ambito è da ritenere parte danneggiata per gli effetti che possono derivare e sono derivati, dalle decisioni INPS di trattenere il complessivo importo di € 240.831,00, per somme erogate in modo non conforme agli atti richiamati in premessa, cui ipoteticamente dovrebbe fare fronte ove non chiedesse a chi ha illecitamente percetto, la restituzione del non dovuto;
- Non sono da escludere che gli organi dell'Ambito Territoriale, propongano azioni a tutela della propria integrità economica e di immagine, chiamando a rispondere non solo chi ha adottato gli atti, ma anche i soggetti che a

qualunque titolo, avevano poteri di controllo (commissione mista compresa) e nei limiti delle competenze di ciascuno;

6. **Di notificare** il presente atto agli interessati**;**
7. **Di comunicare il presente atto a:**
    - commissione straordinaria di Amantea perché valutino l'invito dell'INPS volto a valutare se vi siano i presupposti per interessare l'autorità giudiziaria
    - sindaci distretto
    - INPS
    - Responsabile servizi finanziari del comune capofila
    - Responsabile risorse umane del comune capofila
8. **Di pubblicare** il presente atto all'albo pretorio online dell'Ambito ed a quello del comune capofila, precisando tuttavia che degli allegati vengono pubblicati nel rispetto sulla normativa sulla riservatezza dei dati;
9. **Di avvertire** i soggetti nei confronti dei quali l'atto produce lesione di presunti diritti e/o interessi, che avverso il, presente atto è possibile esperire i rimedi giudiziari (TAR /Giudice Ordinario, a seconda del diritto che si intende fare valere) avverso il presente atto, nei tempi e con le modalità previsti dai codici procedurali.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO/HCP
Vena

Amantea, 19-01-2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE
DOTT. FEDELE VENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa